

PARTE PRIMA

---

**LEGGI - REGOLAMENTI**  
**DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**


---

Sezione I

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2003, n. 48.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Criteri per il rilascio di autorizzazioni all'escavazione di pozzi ad uso domestico eccedenti i limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo di cui al capitolo 2, punti 2.10 e 2.10.1 del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visto il Protocollo di intesa per il superamento dell'emergenza idrica nel comprensorio Valdichiana - Trasimeno, sottoscritto tra la Regione Umbria e la Regione Toscana in data 19 settembre 2002;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale n. 3230/2002 che, rispettivamente, dispongono che «Il Commissario delegato predisporre un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque», e che «Per la predisposizione del piano il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico con funzioni consultive»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002 con la quale è stato approvato un primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista la nota prot. n. DPC/OPE/0048234 del 21 dicembre 2002 con la quale il Dipartimento di protezione civile ha preso atto del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Visto, in particolare, il capitolo 2, punto 2.7, del primo stralcio del piano degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica, recante «Linee guida transitorie per la ricerca e l'utilizzo di acque sotterranee», finalizzato a individuare, nel periodo di emergenza e nell'arco temporale transitorio fino alla emanazione di normative tecnico-regolamentari in materia da parte della Regione, efficaci azioni di tutela e controllo degli acquiferi, a definire i contenuti minimi degli studi idrogeologici preliminari nonché le disposizioni tecnico-amministrative ad integrazione di quelle vigenti;

Visto altresì il capitolo 2, punto 2.10, del primo stralcio del citato piano, recante «Disposizioni tecniche-amministrative per la ricerca e l'utilizzazione di acque sotterranee», laddove recita che «Eventuali e diverse richieste di autorizzazione..., anche in riferimento ai limiti di soglia e volumi di prelievo sotto indicati, potranno essere rilasciate solo eccezionalmente dalle Autorità competenti previa motivata documentazione presentata dai soggetti richiedenti»;

Considerate le numerose richieste di chiarimenti sulla ammissibilità di autorizzazioni all'escavazione di pozzi ad uso domestico eccedenti i limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo di cui al capitolo 2, punti 2.10 e 2.10.1 del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Visto il rapporto istruttorio predisposto dal Servizio Difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, recante proposte di definizione di criteri di ammissibilità delle richieste di escavazione di pozzi, in deroga alle limitazioni previste nel primo stralcio del piano di interventi urgenti approvato con ordinanza commissariale n. 126/2002;

ORDINA:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti criteri per il rilascio di autorizzazioni all'escavazione di pozzi ad uso domestico, eccedenti i limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo di cui al capitolo 2, punti 2.10 e 2.10.1 del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica, approvato con ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002:

a) il soggetto richiedente l'autorizzazione all'escavazione di pozzi ad uso domestico eccedenti i limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo di cui al capitolo 2, punti 2.10. e 2.10.1. del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica, deve dichiarare:

1. l'assenza di fonti alternative di approvvigionamento (acquedotto pubblico, privato, rurale, presenza di altri pozzi di proprietà intercettanti acquiferi o parti di essi divenuti quantitativamente e/o qualitativamente incompatibili con l'uso richiesto);

2. l'esigenza dell'opera eccedente i limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo per un uso limitato alle necessità potabili ed igienico-sanitarie.

b) il soggetto richiedente l'autorizzazione all'escavazione di pozzi ad uso domestico di profondità superiore a 30 metri dal piano di campagna deve presentare, oltre alle dichiarazioni di cui precedente punto a.1., una indagine idrogeologica che attesti l'assenza di circolazione idrica entro i 30 metri dal piano campagna ovvero circolazione idrica presente entro i 30 metri dal piano campagna quantitativamente e/o qualitativamente incompatibile con l'uso previsto;

c) il soggetto richiedente l'autorizzazione all'escavazione di pozzo ad uso domestico di volume massimo annualmente estraibile e portata giornaliera media superiore a 10 mc/giorno massimo e fino ad un massimo di volume complessivo annuo di mc. 500, deve presentare, oltre alle dichiarazioni di cui precedente punto a.1., il computo dettagliato dell'idroesigenza in relazione al numero di utenti e al consumo pro-capite».

2. Il rapporto istruttorio del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, è allegato al presente atto alla lettera A).

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 21 maggio 2003

LORENZETTI

Allegato A

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Definizione criteri di ammissibilità delle richieste di escavazione di pozzi in deroga alle limitazioni previste dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 2002, n. 126 - Chiarimenti in ordine all'ammissibilità delle deroghe per «uso domestico».**

Premesso che:

— con l'approvazione del I stralcio del piano degli interventi per far fronte all'emergenza idrica (ord. commissariale n. 162 del 26 novembre 2002) sono state, tra l'altro, definite le «Linee guida transitorie per la ricerca e l'utilizzo di acque sotterranee»;

— l'intervento di tale regolamentazione è quello di individuare, nel periodo di emergenza idrica e nell'arco temporale transitorio fino alla emanazione di normative tecnico-regolamentari in materia da parte della Regione, efficaci azioni di tutela e controllo degli acquiferi, di definire i contenuti minimi degli studi idrogeologici preliminari nonché disposizioni tecniche-amministrative ad integrazione di quelle vigenti;

Atteso che:

— al punto 2.10 delle predette linee guida è stabilito, tra l'altro, che «La profondità massima di perforazione dei pozzi di captazione di norma non dovrà superare i 30 mt. dal piano di campagna per i pozzi ad uso domestico»;

— al punto 2.10.1 sono stabilite, per l'uso domestico, le seguenti soglie di portata e volume giornaliero di prelievo: portata giornaliera media 10 mc/giorno max fino ad un massimo di volume complessivo annuo di mc. 500;

— eventuali e diverse richieste di autorizzazioni in deroga

ai limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo potranno essere rilasciate, solo eccezionalmente, previa motivata documentazione prodotta dai soggetti richiedenti;

Considerato che:

— sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulla applicabilità delle eventuali deroghe ai limiti sopra richiamati, per quanto attiene l'escavazione di pozzi ad uso domestico;

— risulta necessario, stante la indeterminatezza delle motivazioni e dei criteri, per concedere eventuali deroghe, ai limiti di profondità e di soglia dei volumi di prelievo, stabilire i seguenti criteri per la valutazione delle richieste in deroga:

*A) Profondità di intercettazione dei corpi idrici:*

1. sia dichiarata da parte del richiedente l'assenza di fonti alternative di approvvigionamento (acquedotto pubblico, privato, rurale, presenza di altri pozzi di proprietà intercettanti acquiferi o parti di essi divenuti quantitativamente e/o qualitativamente incompatibili con l'uso richiesto);

2. sia dichiarata da parte del richiedente l'esigenza dell'opera in progetto per un uso limitato alle necessità potabili e igienico-sanitarie;

e comunque ove

3. l'indagine geologica-tecnica abbia evidenziato:

a. l'assenza di circolazione idrica entro i 30 m dal piano campagna;

b. circolazione idrica presente entro i 30 m dal piano campagna quantitativamente e/o qualitativamente incompatibile con l'uso previsto.

*B) Volume massimo annualmente estraibile e portata giornaliera media:*

1. sia dichiarata da parte del richiedente l'assenza di fonti alternative di approvvigionamento (acquedotto pubblico, privato, rurale, presenza di altri pozzi di proprietà intercettanti acquiferi o parti di essi divenuti quantitativamente e/o qualitativamente incompatibili con l'uso richiesto);

2. sia dichiarata da parte del richiedente l'esigenza dell'opera in progetto per un uso limitato alle necessità potabili e igienico-sanitarie;

e comunque producendo

3. un computo dettagliato dell'idroesigenza in relazione al numero di utenti e al consumo pro-capite (da Regolamenti d'igiene comunali).

Tutto ciò premesso, si ritiene che il Presidente della Giunta regionale possa:

1) approvare i seguenti criteri di ammissibilità delle richieste di escavazione di pozzi ad uso domestico, in deroga alle limitazioni previste dalla ordinanza 26 novembre 2002, n. 126:

*Il richiedente dovrà dichiarare:*

— l'assenza di fonti alternative di approvvigionamento (acquedotto pubblico, privato, rurale, presenza di altri pozzi di proprietà intercettanti acquiferi o parti di essi divenuti quantitativamente e/o qualitativamente incompatibili con l'uso richiesto);

— l'esigenza dell'opera in progetto per un uso limitato alle necessità potabili e igienico-sanitarie;

e inoltre per:

A) *Profondità di intercettazione dei corpi idrici superiore a mt 30 (trenta):*

l'indagine geologica - tecnica che attesti:

a) l'assenza di circolazione idrica entro i 30 m dal piano campagna;

b) circolazione idrica presente entro i 30 m dal piano campagna quantitativamente e/o qualitativamente incompatibile con l'uso previsto.

B) *Volume massimo annualmente estraibile e portata giornaliera media superiore a 10 mc/giorno max e fino ad un max di volume complessivo annuo di mc. 500:*

il computo dettagliato dell'idroesigenza in relazione al numero di utenti e al consumo pro-capite (da Regolamenti d'igiene comunali).

2) disporre la pubblicazione della conseguente ordinanza nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, lì 5 maggio 2003

Visto: *Il dirigente del servizio*

F.to ANGELO VITERBO *L'istruttore tecnico direttivo*  
F.to CORRADO BRIZI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2003, n. 49.

**Sisma del 16 dicembre 2000 - Ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni - Erogazione somme al Comune di Terni per concessioni contributi per oneri di progettazione - Importo euro 5.025,61.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 3101/2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, con il quale è stata assegnata alla Regione Umbria la somma di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,50) per gli interventi urgenti di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3124 del 12 aprile 2001, con la quale è stata assegnata al Presidente della Regione dell'Umbria, Commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 52 miliardi (euro 26.855.758,75) per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi in provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Visto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata

ordinanza ministeriale n. 3124/2001 il Presidente della Regione dell'Umbria, Commissario delegato, provvede, tra l'altro, nell'ambito delle risorse assegnate, agli interventi relativi al patrimonio edilizio privato, previa predisposizione del relativo piano, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione nel territorio della provincia di Terni interessato dalla crisi sismica;

Visto l'art. 5, commi 1 e 1 bis, della citata ordinanza commissariale n. 3/2001, con il quale è stato fatto obbligo ai proprietari degli edifici in cui sono presenti unità immobiliari sgomberate o dichiarate agibili a seguito di specifici interventi ordinati dal Comune, adibite, al momento del sisma, ad abitazioni principali o alle attività economiche in esercizio indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61/98, di inoltrare al Comune competente per territorio, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 5, i progetti degli interventi redatti secondo le modalità di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della D.G.R. n. 5180/98;

Considerato che per fare fronte agli oneri della progettazione è stato stabilito, dall'art. 5, comma 5, della medesima ordinanza commissariale n. 3/2001, che i Comuni concedono a favore dei proprietari interessati un contributo pari al cinque per cento dell'importo delle opere ammissibili, da valere quale anticipazione rispetto alle future provvidenze;

Vista inoltre l'ordinanza del Commissario delegato n. 59 del 28 giugno 2001, con la quale è stato approvato il piano di riparto delle risorse disponibili assegnate con le ordinanze ministeriali n. 3101/2000 e n. 3124/2001;

Preso atto delle risorse, pari a euro 16.526.620,77, assegnate con il citato piano di riparto al settore di intervento «Edifici privati»;

Richiamato il punto 4 dell'ordinanza commissariale n. 56 del 20 giugno 2001, con il quale sono state definite le modalità e procedure per l'erogazione, a favore dei Comuni interessati, dei fondi per le necessità derivanti dalle concessioni contributive attivate dagli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001;

Atteso che il Comune di Terni con nota n. 40929 ha rendicontato la situazione relativa alle concessioni di contributo rilasciate ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001, a tutto il 6 maggio 2003;

Visti, in particolare:

— gli importi delle concessioni contributive rilasciate dal Comune di Terni, pari a complessivi euro 47.951,09;

— gli importi erogati a favore del predetto Comune per le necessità derivanti dalle citate concessioni, pari a complessivi euro 42.925,48;

Rilevato che, pertanto, si rende necessario erogare al Comune di Terni, ai sensi di quanto stabilito al punto 4) dell'ordinanza commissariale n. 56/2001, l'ulteriore importo di euro 5.025,61;

Preso atto che la somma da erogare con la presente ordinanza, pari a complessivi euro 5.025,61, trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate al settore di intervento «Edifici privati» con il piano di riparto di cui